

**PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
TRANSFRONTALIERA
TRA ITALIA E AUSTRIA
2007-13**

***DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE DELLA
COMMISSIONE N.800/2008***

SOMMARIO

Capo I Principi generali e disposizioni comuni

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art.4 Coindizioni di ammissibilità
- Art.5 Cumulo

Capo II Interventi e agevolazioni ammissibili

- Art. 6 Categorie di aiuti ammissibili
- Art. 7 Aiuti agli investimenti delle PMI
- Art. 8 Aiuti regionali agli investimenti
- Art. 9 Condizioni applicabili agli aiuti agli investimenti
- Art. 10 Aiuti per la tutela ambientale - Definizioni
- Art. 11 Aiuti agli investimenti che consentono il superamento di norme comunitarie in materia ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- Art. 12 Aiuti agli investimenti che consentano risparmi energetici
- Art. 13 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento
- Art. 14 Aiuti agli investimenti per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Art. 15 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
- Art. 16 Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi di consulenza
- Art. 17 Aiuti per la ricerca, sviluppo e innovazione - Definizioni
- Art. 18 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
- Art. 19 Aiuti per studi di fattibilità tecnica
- Art. 20 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale
- Art. 21 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- Art. 22 Aiuti a nuove imprese innovative
- Art. 23 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione
- Art. 24 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
- Art. 25 Definizioni applicabili agli aiuti alla formazione
- Art. 26 Aiuti alla formazione

Capo III Disposizioni finali

- Art. 27 Procedura per la concessione degli aiuti
- Art. 28 Origine delle risorse
- Art. 29 Entrata in vigore e applicabilità

- Allegato I** Definizione di PMI (Allegato I al Regolamento n.800/2008)

CAPO I

Principi Generali e disposizioni comuni

ART. 1 Finalità

1. Il presente documento definisce le disposizioni per la concessione di aiuti di Stato alle imprese che partecipino come partner o come beneficiari ai progetti finanziati nell'ambito del Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera tra Italia e Austria 2007-13.
2. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto del Regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 214 del 9.8.2008).
Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio a tale regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in maniera difforme da ciò che è stabilito dal Regolamento n. 800/2008.
3. Le presenti disposizioni non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti alle imprese in applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime "*de minimis*", nel rispetto delle regole sul cumulo.

ART. 2 Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:
 - a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento n. 104/2000 del Consiglio; in tali settori, tuttavia, le presenti disposizioni si applicano agli aiuti alla formazione e agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
 - b) aiuti al settore agricolo (produzione primaria); si applicano tuttavia agli aiuti alla formazione, agli aiuti alla ricerca e sviluppo e agli aiuti in campo ambientale, purché tali aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento n. 1857/2006 della Commissione;
 - c) aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alle condizioni di cui all'art.1, par.3, lettera c) del regolamento n. 800/2008;
 - d) aiuti nel settore del carbone; in tale settore, tuttavia, le presenti disposizioni si applicano agli aiuti alla formazione, agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e agli aiuti in campo ambientale;
 - e) aiuti regionali, di cui all'art.8 delle presenti disposizioni, a favore di attività nel settore siderurgico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche.
2. Le presenti disposizioni non si applicano:
 - a) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, nonché agli aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - b) agli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite all'art.1, par.7 del regolamento n. 800/2008.

3. Le presenti disposizioni non si applicano agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di notifica individuale di cui all'art.6 del regolamento n.800/2008.

ART. 3

Definizioni

Ai sensi delle presenti disposizioni si intende per:

- a) “piccole e medie imprese” o “PMI”: le imprese così definite dall'Allegato I al Regolamento n.800/2008, ripreso nell'Allegato I alle presenti disposizioni;
- b) “regioni assistite”: i territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale, individuati nelle carte degli aiuti a finalità regionale approvate rispettivamente per l'Italia e per l'Austria per il periodo 2007-2013;
- c) “prodotti agricoli”: i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento n.104/2000; i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503, 4504; i prodotti di imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento n.1234/2007;
- d) “trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto per la prima vendita;
- e) “commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato tale prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per la prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati destinati a tal fine;
- f) “settore siderurgico”: le attività definite all'art.2, n.29 del regolamento n.800/2008;
- g) “settore delle fibre sintetiche”: le attività definite all'art.2, n.30 del regolamento n.800/2008;
- h) “settore della costruzione navale”: le attività definite nella Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (GUCE C 317 del 30.12.2003);
- i) “investimento in attivi materiali e immateriali”: investimento destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente o nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente;
- j) “attivi materiali”: gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, lettera f) delle presenti disposizioni;
- k) “attivi immateriali”: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

ART. 4

Condizioni di ammissibilità

- 1. Gli aiuti alle PMI ai sensi delle presenti disposizioni possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività oggetto dell'aiuto.
- 2. Nel caso di grandi imprese dovrà inoltre essere documentato che grazie all'aiuto si verifichi un aumento significativo delle dimensioni del progetto, o della sua portata o dell'importo totale investito, o una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto o, nel caso di aiuti

regionali di cui all'art.8, che senza l'aiuto l'investimento non sarebbe stato realizzato nella regione assistita.

3. Non sono ammissibili aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Le imprese beneficiarie di un contributo del Programma ai sensi delle presenti disposizioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.

ART. 5 Cumulo

Gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "*de minimis*", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità massima stabilita da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

CAPO II

Interventi e agevolazioni ammissibili

ART. 6 Categorie di aiuti ammissibili

Ai sensi delle presenti disposizioni possono essere concesse le seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti agli investimenti iniziali delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 15 del Regolamento n. 800/2008;
- b) aiuti regionali agli investimenti, di cui all'art. 13 del Regolamento n. 800/2008, unicamente nei territori ammessi alla deroga di cui all'art. 87, 3, c) del trattato CE;
- c) aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, ai sensi dell'art.18 del regolamento n.800/2008;
- d) aiuti agli investimenti che consentano risparmi energetici da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 800/2008;
- e) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell'art.22 del regolamento n.800/2008;
- f) aiuti agli investimenti per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 23 del regolamento n. 800/2008;
- g) aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale, ai sensi dell'art.24 del regolamento n.800/2008;
- h) aiuti per l'acquisizione di servizi di consulenza da parte di PMI, ai sensi dell'art. 26 del regolamento n. 800/2008;
- i) aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art.31 del regolamento n.800/2008;
- j) aiuti per studi di fattibilità tecnica, ai sensi dell'art.32 del regolamento n.800/2008;
- k) aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art.33 del regolamento n.800/2008;
- l) aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'art.34 del regolamento n.800/2008;

- m) aiuti a nuove imprese innovative, ai sensi dell'art.35 del regolamento n.800/2008;
- n) aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione, ai sensi dell'art.36 del regolamento n.800/2008;
- o) aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, ai sensi dell'art.37 del regolamento n.800/2008;
- p) aiuti alla formazione, ai sensi dell'art.39 del regolamento n.800/2008;

ART. 7

Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali effettuati dalle piccole e medie imprese.
2. L'aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in equivalente sovvenzione lorda (ESL):
 - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle micro e piccole imprese;
 - il 10% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese.
3. Qualora l'investimento riguardi imprese di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità dell'aiuto non può superare il 40%.

ART. 8

Aiuti regionali agli investimenti

1. Unicamente nelle regioni assistite (87,3,c), possono essere concessi aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali, nella misura indicata nei successivi paragrafi.
2. Ad eccezione del settore dei trasporti, l'aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in ESL:
 - il 35% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 25% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
 - il 15% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.
3. Nel settore dei trasporti, l'intensità degli aiuti non potrà superare il 15% per le imprese di ogni dimensione.
4. Qualora l'investimento riguardi imprese di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità dell'aiuto non potrà superare il 40%.

ART. 9

Condizioni applicabili agli aiuti agli investimenti

1. Tutti gli aiuti agli investimenti di cui agli articoli 7 e 8 devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) per essere considerati costi ammissibili, gli attivi immateriali devono:
 - essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; nel caso degli aiuti regionali, devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario;
 - essere considerati ammortizzabili;
 - essere acquisiti da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa;
 - nel caso degli aiuti alle PMI di cui all'art. 7, devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni;
 - nel caso di aiuti regionali di cui all'art. 8, devono risultare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le PMI.

- b) Nel settore del trasporto merci su strada sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto.
2. Nel caso di aiuti regionali di cui all'art.8:
- a) l'investimento deve essere mantenuto nell'area 87, 3, c) per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nell'area interessata per il periodo minimo suddetto.
 - b) Per le PMI può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese tali costi sono ammissibili nel limite del 50% dei costi totali d'investimento ammissibili.
 - c) Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno. L'apporto del beneficiario deve essere esente da qualsiasi aiuto.
 - d) Nel settore dei trasporti sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto.

ART. 10

Aiuti per la tutela ambientale - Definizioni

Ai fini degli interventi di cui agli articoli da 11 a 15 si applicano le seguenti definizioni:

- a) "tutela ambientale": qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi incluse le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;
- b) "misure di risparmio energetico": qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;
- c) "norma comunitaria": una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere; oppure l'obbligo di applicare le migliori tecniche disponibili previsto dalla direttiva n. 2008/1/CE (GUUE L 24 del 29.1.2008);
- d) "fonti di energia rinnovabile": energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
- e) "produzione di energia da fonti di energia rinnovabili": energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali;
- f) "investimenti in attivi materiali": gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

ART. 11

Aiuti agli investimenti che consentono il superamento di norme comunitarie in materia ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti che consentono il superamento di norme comunitarie in materia ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie. Non possono essere concessi aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.
2. L'aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in ESL:
 - il 55% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 45% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
 - il 35% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.
3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili. Tali costi vengono stabiliti facendo riferimento alla situazione controfattuale:
 - se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo;
 - negli altri casi, i sovraccosti sono calcolati rapportando l'investimento ad un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie) e che sarebbe verosimilmente realizzato senza aiuti;
 - per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale);
 - tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento candidato all'agevolazione.
5. Gli investimenti ammissibili possono essere costituiti da investimenti in attivi materiali o immateriali.
6. Nel caso di adeguamento a norme nazionali in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali.
7. Nel caso di superamento di norme comunitarie – in presenza o meno di norme nazionali più rigorose – i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie.
8. In assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto in assenza di aiuti.

ART. 12

Aiuti agli investimenti che consentono risparmi energetici

1. Possono essere concessi aiuti per gli investimenti che consentono risparmi energetici da parte delle imprese che li realizzano.
2. L'aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in ESL:
 - il 40% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 30% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
 - il 20% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.
3. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'art. 11, paragrafo 3, senza tener conto dei vantaggi e dei costi operativi.

ART. 13

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in ESL:
 - il 65% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 55% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
 - il 45% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.
4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti per realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'art. 11, paragrafo 3, senza tener conto dei vantaggi e dei costi operativi.
5. Nel caso della realizzazione di una nuova unità di cogenerazione, questa deve permettere di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla direttiva 2004/8/CE e alla decisione 2007/74/CE. Nel caso di miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o di conversione di un impianto esistente in un'unità di cogenerazione, deve essere ottenuto un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

ART. 14

Aiuti agli investimenti per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. L'aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in ESL:
 - il 65% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 55% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
 - il 45% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.
3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica o ad un sistema di riscaldamento tradizionali di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia; essi vengono calcolati come previsto all'art. 11, paragrafo 3, senza tener conto dei vantaggi e dei costi operativi.
4. Gli aiuti per la produzione di biocarburanti sono ammissibili solo se gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili.

ART. 15

Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale

1. Possono essere concessi aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale purché direttamente connessi ad investimenti di cui agli articoli 11, 12 e 14.
2. L'aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in ESL:
 - il 70% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 60% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
 - il 50% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

ART. 16

Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi di consulenza

1. Possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese, fino all'intensità massima del 50% dei costi sostenuti, per servizi di consulenza acquisiti da consulenti esterni.
2. I costi ammissibili sono quelli relativi alla consulenza con carattere non continuativo o periodico; sono escluse le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

ART. 17

Aiuti per la ricerca, sviluppo e innovazione - Definizioni

Ai fini degli interventi di cui agli articoli da 18 a 24 si applicano le seguenti definizioni:

- a) "organismo di ricerca": soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
- b) "ricerca fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- c) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- d) "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione e di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- e) “personale altamente qualificato”: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.
- f) “messa a disposizione”: l’assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

ART. 18

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

1. Possono essere concessi aiuti a progetti di ricerca e sviluppo che rientrino in una delle seguenti categorie di ricerca:
 - a) ricerca fondamentale;
 - b) ricerca industriale;
 - c) sviluppo sperimentale.
2. L’aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in ESL:
 - a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
 - b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
 - c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.
3. Alle intensità di aiuto previste per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale sono applicabili le seguenti maggiorazioni:
 - a) 10 punti percentuali nel caso di medie imprese;
 - b) 20 punti percentuali nel caso di piccole imprese;
 - c) 15 punti percentuali (fino ad un’intensità massima dell’80%) nei casi seguenti:
 - se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra, di cui almeno una sia PMI, in cui nessuna impresa sostenga da sola oltre il 70% dei costi; il progetto deve essere realizzato in almeno due Stati membri;
 - se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un’impresa e un organismo di ricerca, purché quest’ultimo sostenga almeno il 10% dei costi e abbia il diritto di pubblicare i risultati, per la parte relativa alla sua attività;
 - nel caso di ricerca industriale, se i risultati sono ampiamente diffusi.
4. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) Le spese per il personale (ricercatori, tecnici e personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nel progetto);
 - b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto rapportati al loro effettivo utilizzo (costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile);
 - c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto e per la sua durata (costi di ammortamento calcolati secondo i principi della buona prassi contabile);
 - d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato; i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca;
 - e) le spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca;
 - f) altri costi d’esercizio direttamente imputabili al progetto.

ART. 19

Aiuti per studi di fattibilità tecnica

1. Possono essere concessi aiuti per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca.
2. L'aiuto, i cui costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio, non può superare le seguenti intensità:
 - nel caso di studi preliminari ad attività di ricerca industriale: il 75% per le PMI ed il 65% per le grandi imprese;
 - nel caso di studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale: il 50% per le PMI ed il 40% per le grandi imprese.

ART. 20

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

1. Possono essere concessi aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale.
2. L'aiuto non può superare le intensità previste per gli aiuti ai progetti di ricerca di cui all'art.18, par. 2 e 3, in relazione alle attività di ricerca all'origine dei diritti di proprietà industriale.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

ART. 21

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca

1. Possono essere concessi aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, a condizione che siano di interesse per tutti gli operatori del settore interessato e venga data ampia pubblicità prima dell'inizio della ricerca ed ai risultati ottenuti, che dovranno essere mantenuti su internet per almeno cinque anni.
2. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di tali prodotti.
3. L'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili, che sono quelli di cui all'art.18, par.4.
4. Aiuti per attività di ricerca e sviluppo riguardanti prodotti di cui all'Allegato I del trattato possono essere in ogni caso concessi nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20.

ART. 22

Aiuti a nuove imprese innovative

1. Possono essere concessi aiuti alle nuove imprese innovative che presentino i seguenti requisiti:
 - sono piccole imprese esistenti da meno di sei anni;

- i costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15 % del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nel periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore contabile esterno.
2. Gli aiuti, concedibili una sola volta, non possono superare 1 milione di euro, o 1,25 milioni di euro nelle regioni assistite (87,3,c).

ART. 23

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione

1. Possono essere concessi aiuti alle PMI per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione.
2. L'aiuto non può superare l'importo massimo di 200.000 euro e non può superare il 75% dei costi ammissibili se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale o europea.
3. I servizi devono essere acquistati a prezzo di mercato o, se il fornitore è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi, maggiorati di un utile ragionevole.
4. I costi ammissibili sono i seguenti:
 - consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
 - i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

ART. 24

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

1. Possono essere concessi aiuti per la messa a disposizione di una PMI di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa.
2. Il personale non deve sostituire altro personale e deve aver lavorato per almeno due anni presso il soggetto che lo mette a disposizione. Esso deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e innovazione presso la PMI beneficiaria.
3. L'aiuto può raggiungere il 50% dei costi del personale assunto temporaneamente, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

ART. 25

Definizioni applicabili agli aiuti alla formazione

Ai fini degli aiuti alla formazione si applicano le seguenti definizioni:

- a) «formazione specifica»; la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- b) «formazione generale»: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;

- c) «lavoratore svantaggiato»: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede almeno un diploma di scuola media superiore o professionale; i lavoratori con più di 50 anni di età; gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico; i lavoratori occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%; i membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie conoscenze linguistiche;
- d) «lavoratore disabile»: chi sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale; chi abbia impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

ART. 26

Aiuti alla formazione

1. Ai sensi delle presenti disposizioni possono essere concessi aiuti alla formazione.
2. L'aiuto può raggiungere le seguenti intensità massime:
 - a) Se si tratta di formazione specifica:
 - il 45% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
 - il 35% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
 - il 25% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese;
 - b) Se si tratta di formazione generale:
 - l'80% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
 - il 70% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
 - il 60% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese;
 - c) le intensità di cui alle lettere precedenti possono essere aumentate di 10 punti percentuali, fino ad un'intensità massima dell'80%, se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
 - d) nel settore dei trasporti marittimi l'aiuto può coprire anche il 100% dei costi ammissibili, purché si tratti di personale soprannumerario dell'equipaggio e la formazione avvenga a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari;
 - e) Nel caso non sia possibile distinguere tra formazione specifica e generale, si applicano all'intero progetto le intensità previste per la formazione specifica.
3. Sono costi ammissibili i costi del personale docente, le spese di trasferta e di alloggio del personale docente e dei destinatari della formazione, materiali e forniture relative al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, pro quota, costi dei servizi di consulenza relativa alla formazione, costi del personale dei partecipanti al progetto, limitatamente alle ore di formazione.

CAPO III

Disposizioni finali

ART. 27

Procedura per la concessione degli aiuti

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi nell'ambito dei progetti presentati in risposta agli avvisi per la presentazione di proposte progettuali pubblicati in attuazione del Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera tra Italia e Austria 2007-13. Le proposte sono valutate in ottemperanza alle procedure previste dal Programma stesso.

ART. 28

Origine delle risorse

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni saranno concessi a valere sulle risorse del Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera tra Italia e Austria 2007-13.

ART. 29

Entrata in vigore e applicabilità

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 26 maggio 2009. Esse saranno pubblicate sul sito internet del Programma (www.interreg.net – sezione “documenti”).
2. Gli aiuti da esse disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2014, ad eccezione degli aiuti regionali di cui all'art.8, che potranno essere concessi fino alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore, rispettivamente, per l'Italia e per l'Austria.

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI PMI **(Allegato I al Regolamento n. 800/2008)**

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
 - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1250000 euro;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.